

STRUTTURA DI COORDINAMENTO

Pont-Saint-Martin
11026 via Baraing, n. 1
Tel. n. 0125 80 71 17
PEC: protocollo@pec.sportellounico.vda.it
www.sportellounico.vda.it



*Protocollo e data indicate nel
messaggio di posta elettronica certificata*

**Inviata agli indirizzi di
posta elettronica**

Alle **Strutture operative per
l'alta e la bassa valle e per Aosta**
dello Sportello unico degli Enti locali
alla c.a.:

- dei **dirigenti**
- dei **responsabili delle Unità organizzative**
- degli **istruttori** dei procedimenti abilitativi
all'**esercizio di attività produttive**

e p.c. ai **Comuni**
agli indirizzi
di posta elettronica certificata

al **CELVA**
all'indirizzo
protocollo@pec.celva.it

alla struttura
"Strutture ricettive e commercio"
presso
**l'Assessorato regionale al Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali**
all'indirizzo
turismo@pec.regione.vda.it

alla **Confcommercio Valle d'Aosta**
all'indirizzo
aosta@confcommercio.it

alla **Associazione degli Albergatori
ed Imprese Turistiche Valle d'Aosta**
all'indirizzo
info@adava.it

alla **Confartigianato Imprese Valle d'Aosta**
all'indirizzo
info@confartigianatovda.it

alla **CNA, Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa Valle d'Aosta**
all'indirizzo
info@cna.ao.it

**OGGETTO: emergenza epidemiologica da COVID-19. Legge regionale 5/2020. NOVITÀ IN MATERIA
DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE E DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE.**

La presente fa seguito alla nostra nota protocollo n. 6853 del 12 marzo 2020, con la quale sono state date indicazioni operative circa la sospensione temporanea delle attività, in relazione, alla situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Occorre infatti aggiornare e integrare i contenuti, in considerazione delle misure adottate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 *“Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, entrata in vigore il 22 aprile 2020 a seguito della sua pubblicazione sull'edizione straordinaria del 21 aprile 2020 del Bollettino ufficiale regionale.

In particolare l'art. 18¹ della legge regionale 5/2020 prevede che, **nei confronti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19:**

- **NON si applichino** alcune disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 *“Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13”* ed in particolare quelle di cui all'articolo **4, comma 3**, (obbligo di comunicazione prima di iniziare a svolgere l'attività, di tutte le attività che si intendono esercitare nell'esercizio) e dell'articolo **14, comma 5**, (**obbligo di comunicazione preventiva** degli orari di apertura e di chiusura, della loro articolazione e **delle chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi**);
- **NON si applichino le sanzioni** di cui all'articolo **17, comma 3, della stessa l.r. 1/2006**, ossia quelle riferite alla violazione delle disposizioni di cui agli articoli **4, comma 3**, (obbligo di comunicazione prima di iniziare a svolgere l'attività, di tutte le attività che si intendono esercitare nell'esercizio) **14, commi 3** (obbligo del rispetto di eventuali limitazioni poste dai Comuni agli orari di esercizio dell'attività) e **5** (**obbligo di comunicazione preventiva** degli orari di apertura e di chiusura, della loro articolazione e **delle chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi**), e **15** (obbligo di pubblicità dei prezzi), comportanti, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

Sempre nell'ambito delle misure urgenti adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è inoltre **data facoltà agli esercenti di attività alberghiera di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 3quater, comma 2bis, (obbligo di comunicazione della sospensione dell'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni)** della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 *“Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere”*, **entro trenta giorni dalla data di ripresa dell'attività.**

Rispetto quindi alle precedenti indicazioni fornite dal SUEL per il periodo emergenziale:

- per le **attività di SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**, **viene meno ogni obbligo sia in termini di preventività che di obbligatorietà delle comunicazioni di chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi**. Il SUEL accetterà comunque le comunicazioni che verranno eventualmente presentate, per eventuali altre esigenze, dagli imprenditori interessati;
- per le **ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE (alberghi e residenze turistico alberghiere (RTA))** si conferma il **venir meno dell'obbligo della preventività delle comunicazioni di sospensione dell'attività per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e viene indicato in trenta giorni dalla data di ripresa dell'attività il termine per il loro invio**;
- si conferma quanto già in precedenza indicato circa la NON obbligatorietà della comunicazione della sospensione dell'attività per quanto concerne le **ATTIVITÀ RICETTIVE EXTRALBERGHIERE** (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini e bivacchi fissi, posti tappa escursionistici (dortoirs), esercizi di affittacamere, strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner), case e appartamenti per vacanze), le **ATTIVITÀ DI COMMERCIO** (esercizi di commercio

¹ **Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 “Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”** (B.U. del 21 aprile 2020, n. 20)

Art. 18 *“Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1”*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per gli adempimenti riferiti al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e la data di cessazione delle misure sospensive imposte dalle medesime disposizioni normative.

2. È data facoltà agli esercenti di attività alberghiera di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 3quater, comma 2bis, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), entro trenta giorni dalla data di ripresa dell'attività.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 1/2006 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

di vicinato, esercizi di commercio in media e grande struttura di vendita, vendita in spacci interni, vendita di quotidiani e periodici) e le ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONE (fra cui parrucchiere/i, barbieri, estetiste/i);

- si conferma ancora che, in relazione all'esigenza manifestata da imprenditori, professionisti e associazioni di categoria, di lasciar comunque traccia dell'avvenuta sospensione, anche laddove non sussista l'obbligo di comunicazione, la disponibilità a ricevere in tal senso messaggi di posta elettronica certificata (PEC) al nostro indirizzo protocollo@pec.sportellounico.vda.it. Si precisa che tali messaggi, stante la situazione determinatasi, potranno riguardare sia attività gestite dal SUEL che attività non ancora gestite e saranno unicamente oggetto di registrazione al protocollo, senza dar avvio a procedure. Nella PEC occorre vengano precisati i dati dell'impresa (denominazione, sede, codice fiscale, partita IVA), Comune e indirizzo in cui si svolge l'attività, la tipologia di attività svolta, il periodo di chiusura, o la data di decorrenza della chiusura, e un contatto telefonico.

La presente viene infine inviata, per conoscenza, anche alle Associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriale interessate, **con preghiera di dare notizia dei suoi contenuti, nelle forme ritenute più opportune, ai propri associati.**

Si ringrazia per l'attenzione prestata e per la collaborazione che vorrete accordare e, restando a disposizione per ogni chiarimento occorrente, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il coordinatore
Dario Gianotti
(Documento firmato digitalmente)